I.N.T.
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®
Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI
www.tributaristi-int.it

Roma, 20 maggio 2015

VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica
Audizione

LEGGE 11 marzo 2014, n. 23
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,trasparente e orientato alla crescita.

Schema di decreto legislativo recante
Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese
Atto n. 161

Premessa

- Evidenzia la necessità di dare indicazioni certe ed aggiornare i criteri per la determinazione del reddito delle imprese nonché favorire l'internazionalizzazione delle imprese e rendere più attrattivi gli investimenti esteri nel nostro Paese, in uno scenario economico sempre più globalizzato. Una corretta e chiara revisione dei criteri di detrazione dei costi enunciati nel D.Lgs si ritiene possa favorire una migliore gestione strategica dei costi aziendali. Così come è apprezzabile la nuova forma di interpello per chi volesse investire nel nostro Paese.
Ovviamente si auspica che quanto inserito nello schema di decreto sia solo l'inizio di interventi normativi atti ad invogliare operatori stranieri ad avviare o riavviare iniziative produttive in Italia, servirà anche intervenire, ciò ovviamente a beneficio anche degli operatori nazionali, su burocrazia, giustizia civile e tributaria, costo del lavoro e pressione fiscale.

Analisi tecnica

ATTO DEL GOVERNO N. 161: Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese

Con questo schema di decreto legislativo attuativo *(oltre che dell'art. 1)* dell'articolo 12, della Legge Delega n. 23 del 11/03/2014 si tende a raggiungere lo scopo di razionalizzare, riducendone le incertezze, la determinazione del reddito d'impresa e della produzione netta, oltre a favorire l'internazionalizzazione dell'impresa.

Il principale obiettivo che il legislatore delegato intende perseguire *(per sua espressa indicazione contenuta nella relazione illustrativa)* è quello di rendere, tramite gli interventi di riordino previsti dalla Legge Delega e nei limiti di questa, il nostro paese più competitivo e maggiormente attrattivo per le imprese sia italiane che straniere che desiderano operare sul territorio nazionale.

Il contenuto dell'articolato dello schema di decreto legislativo è nel suo complesso condivisibile e ***vanno accolte con favore le modifiche*** riguardanti, ad esempio, il ruling internazionale, la riscrittura delle regole sui dividendi provenienti da società situate in paesi black list e delle disposizioni riguardanti la deducibilità dei costi sostenuti con fornitori residenti in paradisi fiscali.
Giudizio positivo anche per le modifiche al regime delle Controlled foreign companies (Cfc) con l'eliminazione dell'obbligo di interpello disapplicativo, che diventa facoltativo, l'allineamento dei meccanismi di calcolo dei redditi esteri a quelli previsti per le imprese nazionali e l'abrogazione dell'art. 168 del Tuir in materia di imprese collegate estere, oltre a quella dell'art. 168-bis, introdotto nel Tuir fin dal 01.01.2008, visto che la white list prevista dalla norma non è mai stata emanata.

Non si può non essere favorevoli anche al restyling della disciplina degli interessi passivi ex art. 96 del Tuir, con l'inclusione nel calcolo del Rol dei dividendi provenienti da società controllate estere (Cfc); alla possibilità di accedere al consolidato nazionale senza più limiti geografici per le società con stabile organizzazione in un altro paese UE, in ossequio alle sentenze della Corte di Giustizia Europea.
Condivisibili anche le modifiche all'exit tax relativa alle operazioni straordinarie *(fusioni, scissioni, conferimenti)* e le modifiche alla nuova deducibilità *(con decorrenza 2016)* delle spese di rappresentanza, oltre a quelle sulle perdite su crediti, sull'estensione a tutti i contribuenti delle regole per i crediti d'imposta sui redditi prodotti all'estero e all'introduzione della branch exemption, la possibilità, cioè, di optare, da parte dell'impresa residente, irrevocabilmente, per l'irrilevanza fiscale di utili e perdite realizzati da tutte le stabili organizzazioni all'estero, con la ricaduta automatica nelle regole per le Controlled foreign companies (Cfc), fatta salva l'applicazione delle esimenti previste, qualora una o più stabili si trovi in un paese black list.

Qualche perplessità desta la norma di chiusura dell'art. 1 relativa all'interpello preventivo, previsto in via facoltativa per imprese sia estere che nazionali, in occasione di nuovi investimenti di rilevanti dimensioni *(> di euro 30.000.000)*, finalizzato a ricevere un parere in merito ai profili fiscali del piano di investimento che si intende adottare e delle operazioni societarie pianificate per metterlo in atto.

Siamo sempre stati favorevoli a qualunque forma di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente che porti a maggiori collaborazioni basate sulla fiducia e sulla trasparenza e, conseguentemente, a minori controlli ex post che generano spesso contenzioso.

Quello che si vorrebbe evitare, invece è l'eccessiva farraginosità e lungaggine del sistema previsto dal comma 6, dell'articolo 2, laddove si incarica il MEF che con proprio decreto, da emanarsi entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, deve stabilire le modalità applicative di questo nuovo interpello che, peraltro, sono già ampiamente delineate nel testo di legge, ma poi occorrerà ancora attendere gli ulteriori 10 gg. dall'entrata in vigore del D.M., concessi al Direttore dell'Agenzia delle Entrate per individuare l'ufficio competente al rilascio della risposta e alla verifica della corretta applicazione della stessa.

Trattandosi di termini ovviamente ordinatori e non perentori, c'è il fondato dubbio che, come spesso è accaduto, il MEF o il Direttore dell'Agenzia, ognuno per le proprie competenze, latitino e i tempi si allunghino a dismisura fino alla resa del legislatore *(vedi per tutti l'abrogazione dell'art. 168-bis del Tuir disposta con l'art. 10 di questo stesso Decreto Delegato)* quando si rende conto che non si ottempera a quanto da lui disposto con norma di legge. C'è solo da sperare che non sia questo il caso e che 100 gg. siano sufficienti, sempre che il decreto delegato approdi in Gazzetta Ufficiale entro il 20 settembre 2015 in modo da poter sperare che questo nuovo strumento di cooperazione possa essere utilizzato almeno dal 2016.

Ci permettiamo di suggerire una soluzione che, pur nel rispetto delle gerarchie ministeriali e dei compiti ad ognuno spettanti, acceleri almeno un po' l'iter per l'entrata in vigore di questa norma. Non si potrebbe, ad esempio, stabilire con norma di legge che il Direttore dell'Agenzia delle Entrate identifichi gli uffici preposti per gli interpelli "una tantum" distinguendoli in nazionali e internazionali e/o per argomento da trattare?

E nel caso specifico dell'art. 2 del decreto delegato non si potrebbe prevedere che l'applicazione delle disposizioni ivi previste si applichino dall'entrata in vigore del D.M. di attuazione, stabilendo che il Direttore dell'Agenzia identifichi l'ufficio competente nei 10 gg. successivi all'entrata in vigore non del D.M., bensì del Decreto Delegato? In questo modo la struttura operativa si preparerebbe da subito e potrebbe collaborare con il MEF nella stesura del D.M. applicativo.

Ciò che non si può, invece, condividere in assoluto è l'entrata in vigore nel corrente anno, senza derogare espressamente allo Statuto del Contribuente, di quasi tutte le norme dell'articolato in spregio dell'articolo 3, comma 1 dello Statuto dei diritti del Contribuente *(legge n. 212 del 2000)* dove si prevede che *"**Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono".***

L'articolo 1 del medesimo statuto, inoltre, prevede che *"Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali*

dell'ordinamento tributario e ***possono essere derogate o modificate solo espressamente*** *e mai da leggi speciali".*

Negli articoli 3, 5 comma 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13 e 15 il legislatore delegato prevede, con la medesima formula, che **"le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"**, senza derogare espressamente all'art. 3, comma 1, della Legge 212/2000.

Si invita, pertanto, il legislatore delegato ad aggiungere nella suddetta formula di ognuno dei summenzionati articoli dello schema di Decreto Delegato, atto del Governo n. 161, l'ulteriore formula prevista per la deroga allo Statuto dei diritti del Contribuente, sempre che intenda mantenere la decorrenza delle norme dal periodo d'imposta di entrata in vigore del Decreto Legislativo, **soprattutto a tutela del contribuente considerato che sono sostanzialmente tutte norme di maggior favore per il medesimo.**

Per la Commissione nazionale fiscalità
Il Coordinatore Consigliere nazionale
Giuseppe Zambon

Per il Consiglio nazionale
Il Presidente
Riccardo Alemanno